

AGIR Abruzzo incontra i Comuni. 2° Incontro

**Casistiche per l'applicazione della revisione
straordinaria infra-periodo del PEF
2022/2025.**

Ing. Luca Zaccagnini – Direttore Generale dell'AGIR

Dott.ssa Stefania Sgarbi – Mercurio Service S.p.A.

LIVE

WEBINAR

Martedì 21 febbraio | ore 10:00

PARTE I

Il ruolo dell'AGIR in qualità di ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

NORMATIVA: nazionale e regionale. Istituzione di AGIR Abruzzo

L'iter legislativo, conclusosi con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06.11.2013) è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR.

NORMATIVA: nazionale e regionale. **AGIR Abruzzo è operativa**

AGIR Abruzzo è operativa!

L'Assemblea dei sindaci dell'AGIR ha nominato il Direttore Generale ed il Revisore Unico.

Con tali nomine l'AGIR Abruzzo è divenuta operativa ed ha, pertanto, assunto il ruolo di

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

AGIR
AUTORITÀ
GESTIONE
INTEGRATA
RIFIUTI
ABRUZZO

MERCURIO
Service

SOGGETTI COINVOLTI:

- ✓ ARERA - Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- ✓ **Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- ✓ Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia.

Gli adempimenti previsti dalle delibere ARERA:

n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 - Obblighi inerenti all'approvazione della Carta della Qualità del Servizio: gli adempimenti dei Comuni e dei Gestori.

n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 - Definizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo il MTR2 ARERA: gli adempimenti dei Comuni e dei Gestori per l'eventuale revisione straordinaria.

DELIBERE ARERA E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI per AGIR ABRUZZO, GESTORI E COMUNI

PARTE II

Gli adempimenti previsti dalla delibera ARERA n. 363/2021/R/rif

AGIR AUTORITÀ
GESTIONE
INTEGRATA
RIFIUTI
ABRUZZO

MERCURIO
Service

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

Articolo 7 Procedura di approvazione

Comma 1

Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, **il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025**, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette **all'Ente territorialmente competente**.

Articolo 7 Procedura di approvazione

Comma 3

Il **piano economico finanziario** di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad **aggiornamento biennale** secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) **una dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, **attestante la veridicità** dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) **una relazione** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

Articolo 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

Comma 1

L'aggiornamento biennale, per gli anni **2024 e 2025**, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 **è predisposto**, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con **successivo provvedimento**, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

Articolo 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

Comma 2

In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, **gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:**

- a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- b) **con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti**, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Articolo 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

Comma 3

La **trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento** della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

- a) **da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni** ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

Articolo 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

Comma 5

AI VERIFICARSI DI CIRCOSTANZE STRAORDINARIE e tali da **PREGIUDICARE GLI OBIETTIVI** indicati nel piano, **gli organismi competenti** di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, **possono presentare all’Autorità MOTIVATA ISTANZA DI REVISIONE INFRA PERIODO** della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

Articolo 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

Comma 6

Nei casi di cui al precedente comma 8.5, **l'Autorità valuta l'istanza** e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, **approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.**

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)



AGIR, in qualità di ETC sarà l'organo deputato alla **VALIDAZIONE** dei **PIANI ECONOMICO FINANZIARI** di ogni ambito **TARIFFARIO**.

AGIR invierà ad **ARERA** i PEF per la **definitiva approvazione**.

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

Allegato A - MTR-2 alla delibera n. 363/2021/R/rif

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Comma 7

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali **SITUAZIONI DI SQUILIBRIO ECONOMICO e FINANZIARIO**, oltre a quanto stabilito al comma precedente (superamento del limite di crescita), il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, **eventualmente presentando una revisione *infra periodo* della predisposizione tariffaria.**

Allegato A - MTR-2 alla delibera n. 363/2021/R/rif

Art. 28 - Elaborazione del PEF

Comma 1

Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, **è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente** definito al 1.1, il quale provvede anche alla **valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza**. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della **coerenza**, della **completezza** e della **congruità** degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del **rispetto della metodologia prevista** dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

Allegato A - MTR-2 alla delibera n. 363/2021/R/rif

Art. 28 - Elaborazione del PEF

Comma 2

L'organismo competente verifica, altresì, **il rispetto dell'equilibrio economico finanziario** del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

Allegato A - MTR-2 alla delibera n. 363/2021/R/rif

Art. 28 - Elaborazione del PEF

Comma 4

Il **PEF** viene aggiornato con **cadenza biennale** secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, **ferma restando la possibilità della relativa revisione *infra periodo*** (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora **ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di CIRCOSTANZE STRAORDINARIE e tali da PREGIUDICARE GLI OBIETTIVI indicati nel PEF medesimo.**

Allegato A - MTR-2 alla delibera n. 363/2021/R/rif

Art. 29 - PEF aggregato e aggregazioni nel PEF

Comma 1

Laddove risultino operativi **più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti**, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, **l'Ente territorialmente competente** - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - **acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza**, nonché i dati e gli atti di pertinenza, **al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento.**

Allegato A - MTR-2 alla delibera n. 363/2021/R/rif

Art. 1 - Definizioni

Variazioni delle caratteristiche del servizio (associate al coefficiente *QLa*) **sono costituite dalle variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità** che verranno introdotti dall'Autorità, nonché da **variazioni** - approvate dall'Ente territorialmente competente - **delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU** ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una **frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta**, eventuali **incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio** e/o **incrementi** significativi della percentuale di **raccolta differenziata**.

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

Allegato A - MTR-2 alla delibera n. 363/2021/R/rif

Art. 1 - Definizioni

Variazioni di perimetro (associate al coefficiente **PGa**) sono costituite dalla **variazione delle attività effettuate dal gestore**, come, ad esempio, il **passaggio** dalla raccolta stradale alla raccolta **porta a porta**, i processi di aggregazione delle gestioni, il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi.

Art. 1 - Criteri applicativi

Comma 5

Ove, in conseguenza di **avvicendamenti gestionali**, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:

a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni **2020 o 2021**:

- **utilizzare i dati parziali disponibili** - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - **opportunamente riparametrati sull'intera annualità**;

- determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

b) **nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario** e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle **migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno**.

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

COSA FARE SE RICORRONO LE CONDIZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA *INFRA-PERiodo*?

STEP 1:

Inviare ad AGIR una **richiesta formale di revisione straordinaria** declinando puntualmente le **motivazioni** che portano il/i gestore/i alla richiesta di aggiornamento *infra-periodo* del Piano Economico Finanziario e della relativa predisposizione tariffaria.

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

COSA FARE SE RICORRONO LE CONDIZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA *INFRA-PERIODO*?

STEP 2:

preparazione dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria e di tutta la documentazione necessaria, in particolare:

A. DOCUMENTI RELATIVI AL PEF 2022-2025 - ANNO 2023 - REVISIONE STRAORDINARIA

1. PEF GREZZO GESTORE/I

- a. Tool PEF 2022-2025 grezzo in formato Excel;
- b. Relazione di Accompagnamento;
- c. Dichiarazione di veridicità gestore.

1. PEF COMUNE

- a. Tool PEF 2022-2025 in formato Excel completo;
- b. Relazione di Accompagnamento;
- c. Dichiarazione di veridicità comune.

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

COSA FARE SE RICORRONO LE CONDIZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA *INFRA-PERODO*?

STEP 3:

AGIR effettua la **validazione dell'aggiornamento del PEF 2023**, ai sensi dell'articolo 7 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif e dell'articolo 28 del MTR-2.

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

COSA FARE SE RICORRONO LE CONDIZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA *INFRA-PERODO*?

STEP 4:

Il PEF 2023 aggiornato dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per l'apposita presa d'atto di quanto validato da AGIR.

Il comune dovrà procedere all'approvazione del **Piano Tariffario TARI per l'anno 2023** entro **il 30/04/2023**, sulla base dei valori di costo determinati nella revisione *infra-periodo* per l'anno 2023.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

COSA FARE SE RICORRONO LE CONDIZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA *INFRA-PERiodo*?

STEP 5:

Entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, da parte degli organismi competenti (Comuni), **l'ETC (AGIR)** invia ad ARERA:

- la documentazione completa del PEF 2023, come indicato dall'articolo 27 MTR-2, unitamente a **motivata istanza di revisione straordinaria *infra-periodo*** della predisposizione tariffaria del piano economico finanziario 2022-2025.
- I corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI).

DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e ALLEGATO A (MTR-2)

ADEMPIMENTI DEI COMUNI QUANDO **NON** RICORRONO LE CONDIZIONI DI REVISIONE STRAORDINARIA *INFRA-PERODO*

Qualora non fosse necessario effettuare una revisione straordinaria del PEF 2022-2025, il comune dovrà procedere **all'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2023** entro il **30/04/2023** sulla base dei valori di costo determinati, nel PEF 2022-2025 MTR-2 per l'anno 2023.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.



Grazie!

Contatti Agir Abruzzo

Tel.: +39 0862.364722

PEC: agirabruzzo@pec.it

E- Mail: info@agirabruzzo.it

Contatti Mercurio Service

Tel.: +39 0862.196000

E- Mail: info@mercurioservice.it

Sito Web: www.mercurioservice.it